



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Ufficio riconoscimento ai fini sportivi
Vigilanza e Registri sportivi

Provvedimento n. 2

del 17-02-2024

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
**“ASSOCIAZIONE AVVOCATI E PROCURATORI DEL MANDAMENTO
DI DOLO” CF 90019060277** - nullità iscrizione

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** il “Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTA** la Delibera di Consiglio Nazionale n. 1720 del 15 settembre 2022 con la quale, nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI, è stata effettuata una ricognizione di principi, effetti e finalità derivanti dall’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI con le modalità previste dal suddetto Regolamento di Funzionamento in vigore;
- VISTO** l’art. 7 rubricato “Nullità delle iscrizioni”, comma 1) del Regolamento per cui *“sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all’esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l’Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell’iscrizione di tutti i requisiti indicati all’art. 3”;*
- VISTA** la comunicazione in data 30/01/2025 con la quale la Federazione Scacchistica Italiana (FSI) ha segnalato di aver erroneamente effettuato l’iscrizione al Registro CONI per il soggetto denominato **“ASSOCIAZIONE AVVOCATI E PROCURATORI DEL MANDAMENTO DI DOLO” CF 90019060277**, non affiliato alla Federazione e che tale iscrizione è stata effettuata per un errore di trascrizione del Codice Fiscale all’atto del trasferimento telematico dei dati, chiedendone, pertanto, la cancellazione;

VISTO che con stessa nota la FSI evidenziava che l'iscrizione del suddetto soggetto è stata effettuata con l'erroneo convincimento di aggiornare l'affiliazione, per l'anno sportivo 2025, della "ASSOCIAZIONE SCACCHI "CAPABLANCA", CF 90016090277;

VISTA l'iscrizione in data **30/01/2025** della "**ASSOCIAZIONE AVVOCATI E PROCURATORI DEL MANDAMENTO DI DOLO**" CF **90019060277**, quale affiliata FSI con codice affiliazione 20033 e validità sino al **31/12/2025**;

RILEVATO che nell'apposita sezione documentale della Piattaforma del Registro CONI in abbinamento al CF 90019060277 risulta caricato l'Atto Costitutivo/Statuto riferito ad altro soggetto denominato "ASSOCIAZIONE SCACCHI "CAPABLANCA", CF 90016090277, con stesso codice di affiliazione (20033) iscritto al Registro CONI in data 19/06/2007;

RITENUTO che alla luce della citata nota del 30/01/2025 e all'esito dei controlli effettuati dal CONI sulla documentazione presente nel Registro, l'iscrizione trasmessa dalla FSI in data **30/01/2025** per il soggetto con CF **90019060277**, è stata effettuata in carenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente,

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione al Registro, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche della "**ASSOCIAZIONE AVVOCATI E PROCURATORI DEL MANDAMENTO DI DOLO**", CF **90019060277**;
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati


